



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 10/10/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2008, n. 415

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento cava di calcare. Loc. "Grieco" di Ostuni (BR). Ditta Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c.-

- con nota acquisita al prot. 81 del 09.01.06 la ditta Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., con sede legale in Ostuni (BR), C.da Grotte di Figazzana, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'ampliamento ed approfondimento di una cava di calcare sita in loc. "Grieco" di Ostuni (BR) contraddistinta nel NCT al Fg 172 particelle 20-22-23-5p-7p-32p-264-265-26-27p e 29 (ampliamento) e Fg 172 particelle 24p-25p-263-266 (approfondimento);

- con nota prot. n. 618 del 24.01.06, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Ostuni ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 3006 del 09.03.06 la stessa ditta trasmetteva della documentazione integrativa;

- con nota acquisita al prot. n. 4758 del 04.04.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- con nota prot. 5179 del 30.03.07, sentito il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, si richiedevano integrazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 6668 del 23.04.07 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 03.10.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

Omissis

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "B"-valore rilevante laddove sussistono condizioni di compresenza di beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; dovrà pertanto essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta

Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A.”

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli “Ambiti Territoriali Distinti” si evince che l'area di intervento è soggetta a vincolo architettonico-archeologico; in particolare l'area in esame ricade all'interno dell'estesa “Zona Trulli”, per la quale le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. non hanno individuato alcun tipo di tutela.

Il Settore B dell'area di ampliamento risulta confinante con una zona a vincolo Boschi e Macchie; le NTA del PUTT per l'“area annessa”, prescrivono una fascia di rispetto della larghezza costante di 100 metri. Inoltre gli indirizzi di tutela recitano, tra le altre, la prescrizione secondo cui non sono autorizzabili le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

La cava in esame rientra in un Bacino di Completamento (BC) individuato dal P.R.A.E.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E1.

Il Comitato Regionale V.I.A., nella seduta del 05 marzo 2007 a riguardo della procedura in oggetto si è così espresso:

Omissis

“...il Comitato V.I.A. prescrive, secondo quanto recitato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT:

- Una fascia di rispetto della larghezza costante di 100 metri per l'area del Settore B contermina alla zona soggetta a vincolo “Boschi e Macchie” e interessante la p.lla n. 71 del Foglio di Mappa n. 172 , p.lla n. 9 e 69 (parte) del Fl. n. 193;

Il Comitato inoltre rileva, esaminate le planimetrie di progetto, che la fascia di rispetto prescritta si estende al limite delle p.lle suddette e per cui è richiesto l'ampliamento. Con questa limitazione non c'è più la continuità fisica del giacimento per cui si richiedono le seguenti integrazioni:

- Predisposizione di un nuovo piano di coltivazione e recupero relativo alla particella 10 del Fl. 193 recante anche indicazioni sulla viabilità e sugli accessi alla suddetta particella.

Omissis

- L'esame rimane sospeso in attesa della documentazione richiesta...”.

Con nota prot. nro. 6668 del 23/04/2007, la Ditta Greco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. trasmette al Settore Ecologia le integrazioni richieste dal Comitato.

Il Comitato VIA, nella seduta del 03 ottobre 2007, esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta rileva che:

1. La Ditta non tiene conto della prescrizione imposta dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 05 marzo 2007 asserendo che, secondo l'art. 3.10 punto 4.2 delle NTA del PUTT/P, è consentito l'ampliamento di cave attive;

2. La Ditta presenta un piano di coltivazione e recupero che non tiene conto della fascia di rispetto appartenente all'“area annessa” alla zona soggetta a vincolo “Boschi e Macchie” quindi che sostanzialmente risulta analogo a quello precedente;

Alla luce delle suddette considerazioni, il Comitato VIA, per quanto di Sua competenza, esprime un parere favorevole sia all'approfondimento relativamente alle p.lle già autorizzate ed in esercizio che all'ampliamento valido unicamente per il Settore A di progetto.

Per quel che concerne il Settore B di progetto, il Comitato ritiene che, essendo l'area di pertinenza della zona soggetta a vincolo molto circoscritta, non si debba intaccare l'area annessa in quanto necessaria ad un futuro e possibile reinserimento e ripristino ai fini boschivi e naturalistici che sarebbe comunque inibito dall'attività estrattiva che creerebbe un approfondimento massimo di 20 metri dal p.c., esprimendo di conseguenza parere sfavorevole.

- con nota prot. 17081 del 08.11.07, l'ufficio VIA, sentito il Comitato Regionale nella seduta del 03.10.2007, inviava alla Ditta preavviso di parere negativo per l'ampliamento del Settore B;

- con nota acquisita al prot. 18286 del 07.12.07, la Ditta trasmette controdeduzioni al parere negativo, presentando una variante al progetto per adeguarsi a quanto espressamente rilevato dal Comitato VIA;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti nonché la variante tecnica di progetto presentata dalla Ditta, riteneva esprimersi come segue:

Omissis

1) la Ditta presenta una relazione tecnica relativa al Settore B di progetto che tiene conto della fascia di rispetto di 100 m appartenente all'area annessa alla zona soggetta a vincolo per cui si configura un ridimensionamento dell'area di cava con la predisposizione di un nuovo piano di coltivazione che tiene conto delle variate dimensioni dell'area da coltivare e che quindi risulta compatibile con la sussistenza della zona a vincolo;

2) la Ditta presenta un piano di ripristino ambientale dell'area che prevede un recupero totale (sagomatura) delle scarpate e la piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediterranea sul ciglio e al piede delle scarpate stesse; il fondo cava sarà invece recuperato a terreno agricolo per uliveto.

Alla luce della presentazione di un nuovo piano di coltivazione che tiene conto della fascia di rispetto imposta dall'area a vincolo "Boschi e Macchie" del PUTT/P e di un piano di recupero che si presenta funzionale e adeguato alla sistemazione ambientale finale dei luoghi, il Comitato VIA esprime parere favorevole all'ampliamento dell'attività estrattiva sul Settore B di progetto

Omissis

- con nota prot. 4917 del 18.03.08, da un controllo effettuato dall'ufficio VIA, risultava che la Ditta non aveva mai indicato formalmente né nell'istanza né tanto meno con le pubblicazioni la volontà di effettuare l'ampliamento per il Settore B (Fg. 172 p.lle 53-55-56-70-71-69 e Fg. 193 p.lle 9 e 10) così come invece risulta dagli elaborati progettuali, dalle tavole allegate e dal SIA, pertanto si invitava la Società a chiarire in merito e ad regolarizzare istanza ed effettuare relative pubblicazioni anche per l'ampliamento del Settore B;

- con nota acquisita al prot. 5677 del 08.04.08, la ditta Cava Greco s.n.c. chiariva quanto riportato nell'istanza precisando che l'omissione del Settore B avveniva per mero errore materiale e chiedeva espressamente il parere V.I.A. anche per il relativo Settore B Fg. 172 p.lle 53-55-56-70-71-69 e Fg. 193 p.lle 9 e 10;

- con nota acquisita al prot. 6972 del 09.05.08, la ditta Cava Greco s.n.c. inviava nuove pubblicazioni così come richiesto da questo ufficio;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c.3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Vista la Determina del Dirigente Responsabile della direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/2007 ai dirigenti f.f.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED

INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2008 per tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA, al progetto e SIA proposto dalla ditta Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., con sede legale in Ostuni (BR), C.da Grotte di Figazzana per l'ampliamento ed approfondimento di una cava di calcare sita in loc. "Grieco" di Ostuni (BR) per il Settore A contraddistinta nel NCT al Fg 172 particelle 20-22-23-5p-7p-32p-264-265-26-27p (ampliamento) e Fg 172 particelle 24p-25p-263-266 (approfondimento) ed il Settore B Fg. 172 p.lle 53-55-56-70-71-69 e Fg. 193 p.lle 9 e 10 (ampliamento);
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Ostuni;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

Ing. Gennaro Russo